

Alla cancellazione dall'albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare - sentenza n. 39 del 29 aprile 2022

Al procedimento di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui.... Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Campi), sentenza n. 39 del 29 aprile 2022

Al procedimento di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione "può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe"), essendo sufficiente l'invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l'audizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Campi), sentenza n. 39 del 29 aprile 2022